

**Ordinanza  
relativa alla tassa d'incentivazione sui composti  
organici volatili  
(OCOV)**

del 12 novembre 1997 (Stato 2 agosto 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

**Art. 2** Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa:

- a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1);
- b. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2).

**Art. 3** Applicazione della legislazione doganale

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

## Sezione 2: Esecuzione

### Art. 4 Autorità esecutive

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Per l'esecuzione si avvale dell'aiuto dei Cantoni, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa incombe alla Confederazione. I Cantoni verificano in particolare i bilanci dei COV (art. 10).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente<sup>2</sup> (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l'effetto della tassa sulla qualità dell'aria e pubblica a intervalli regolari i risultati. L'Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari a tale scopo, in particolare i bilanci dei COV.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFE), prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.

### Art. 5 Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV

<sup>1</sup> Il DATEC, d'intesa con il DFE, nomina una commissione d'esperti nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate. Detta commissione è costituita al massimo di dodici membri.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'articolo 9.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina l'organizzazione e i compiti della Commissione.

### Art. 6 Controlli

<sup>1</sup> Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

<sup>2</sup> Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 3049).

### Sezione 3:<sup>4</sup> Aliquota della tassa

#### Art. 7

L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV. Viene introdotta progressivamente nel modo seguente:

- a. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002: 2 franchi;
- b. dal 1° gennaio 2003: 3 franchi.

### Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

#### Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità

<sup>1</sup> Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

- a. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
- b. in miscele o oggetti prodotti nel territorio svizzero, che non figurano nell'elenco dei prodotti.

<sup>2</sup> Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa.

<sup>3</sup> Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

#### Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

<sup>1</sup> I COV impiegati in impianti stazionari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e dell'allegato 1 cifra 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>5</sup> contro l'inquinamento atmosferico (OIA<sub>t</sub>) sono esenti dalla tassa:

- a. fino al 31 dicembre 2003 se, grazie a provvedimenti, la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta di almeno il 30 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell'OIA<sub>t</sub>;
- b. fino al 31 dicembre 2008 se, grazie a provvedimenti, la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell'OIA<sub>t</sub>.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>5</sup> RS 814.318.142.1

<sup>2</sup> I COV sono esenti dalla tassa soltanto se le emissioni sono captate ed evacuate conformemente alle esigenze dell'articolo 6 OIAI.

#### **Art. 10** Bilancio dei COV

<sup>1</sup> Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Nel bilancio dei COV devono figurare:

- a. le entrate, le scorte e le uscite;
- b. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
- c. le quantità recuperate;
- d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
- e. le emissioni residue.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

<sup>4</sup> Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

<sup>5</sup> Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

### **Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale**

#### **Art. 11** Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest'ultima tiene un registro.

#### **Art. 12** Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

- a. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l'azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione;
- b. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l'articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

**Art. 13** Dichiarazione della tassa

<sup>1</sup> I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il quindicesimo del mese che segue il sorgere del credito fiscale.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

<sup>3</sup> La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

<sup>4</sup> La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

<sup>5</sup> Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.<sup>8</sup>

**Art. 14** Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

**Art. 15** Tassazione e termine di pagamento

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l'ammontare della tassa.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni.

<sup>3</sup> In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

**Art. 16** Riscossione posticipata della tassa

Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

**Art. 17** Prescrizione del credito fiscale

<sup>1</sup> Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>2</sup> Il termine di prescrizione si interrompe:

- a. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

<sup>3</sup> Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

<sup>4</sup> Il credito fiscale si prescrive definitivamente in quindici anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

## **Sezione 6: Restituzione della tassa**

### **Art. 18** Premesse per la restituzione

<sup>1</sup> La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto dimostra che ha impiegato i COV in modo tale che siano esenti dalla tassa.

<sup>2</sup> L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda.

<sup>3</sup> Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV.

<sup>4</sup> L'importo restituito è calcolato in base all'aliquota della tassa con la quale i COV sono stati gravati. L'avente diritto deve documentare tale aliquota.

<sup>5</sup> Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

### **Art. 19** Decadenza del diritto alla restituzione

<sup>1</sup> Il diritto alla restituzione, salvo che non sia in relazione con l'esportazione, decade se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

<sup>2</sup> Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

### **Art. 20** Domanda di restituzione

<sup>1</sup> La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:

- a. alle autorità cantonali;
- b. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

<sup>2</sup> Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:

- a. le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di 12 mesi;
- b. i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;

- c. su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell'importo da restituire.

### **Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)<sup>9</sup>**

#### **Art. 21<sup>10</sup> Autorizzazione**

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano:

- a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente; oppure
- b. a esportarle.<sup>11</sup>

<sup>1a</sup> Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano principalmente soltanto:

- a. stirene, se esse provano di utilizzare annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; oppure
- b. un'altra sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano di utilizzare annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza e che, attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.

#### **Art. 22 Conteggio**

<sup>1</sup> Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

<sup>2</sup> La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

<sup>3</sup> Chi inoltra un bilancio dei COV incompleto o non lo inoltra entro il termine deve pagare posticipatamente la tassa, compresi gli interessi di mora, su tutti i COV temporaneamente esenti dalla tassa.

<sup>4</sup> I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.<sup>14</sup>

## Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

### Art. 23<sup>15</sup>

<sup>1</sup> Gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>16</sup> sull'assicurazione malattie distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa viene distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). Il prodotto degli anni 2000 e 2001 viene distribuito congiuntamente nel 2003.

<sup>2</sup> Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno accreditandolo ai premi degli assicurati. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione. Distribuiscono il prodotto annuo della tassa in parti uguali a tutti i loro assicurati che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro le malattie; e
- b. sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera.

<sup>3</sup> Gli assicuratori comunicano, entro il 20 marzo di ogni anno di distribuzione, all'Ufficio federale della sanità pubblica<sup>17</sup> il numero di assicurati che adempiono le premesse giusta il capoverso 2.

<sup>4</sup> Il prodotto della tassa è distribuito agli assicuratori in proporzione alla loro quota entro il 30 aprile di ogni anno di distribuzione. Gli interessi sulla quota del prodotto della tassa risultanti da tale versamento anticipato indennizzano gli assicuratori per gli oneri da loro assunti.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

<sup>16</sup> RS 832.10

<sup>17</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).



## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 24**            Disposizione transitoria

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

### **Art. 25**            Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

<sup>2</sup> La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

*Allegato I*<sup>19</sup>  
(art. 2 lett. a)

## Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

N. di tariffa <sup>20</sup>	COV	N.-CAS
ex 2915.3980	<b>acetato di 2-n-butossietile</b>	112-07-2
ex 2915.3980	<b>acetato di 1-metossi-2-propile</b>	108-65-6
ex 2915.3980	<b>acetato di 2-metossietile</b>	110-49-6
2915.3100	<b>acetato di etile</b>	141-78-6
2915.3980	<b>acetato di isobutile</b>	110-19-0
ex 2915.3980	<b>acetato di isopropile</b>	108-21-4
ex 2915.3980	<b>acetato di metile</b>	79-20-9
2915.3300	<b>acetato di n-butile</b>	123-86-4
ex 2915.3980	<b>acetato di n-propile</b>	109-60-4
2914.1100	<b>acetone</b>	67-64-1
2915.2100	<b>acido acetico</b>	64-19-7
2915.2400	<b>anidride acetica</b>	108-24-7
2707.1090 + 2902.2090	<b>benzene</b>	71-43-2
2710.1191	<b>benzina e sue frazioni</b> (miscele d'idrocarburi principalmente non aromatici)	diversi
2905.1300	<b>butan-1-olo</b> (alcole butilico)	71-36-3
ex 2905.1490	<b>butan-2-olo</b> (alcole sec-butilico)	78-92-2
2711.1390 + ex 2901.1019	<b>n-butano</b>	106-97-8
2914.1200	<b>butanone</b> (etilmetilchetone, metiltilchetone)	78-93-3
ex 2932.2900	<b>4-butirrolattone</b> (tetrahydro-2-furanon)	96-48-0
ex 2909.4390	<b>2-n-butossietanolo</b>	111-76-2
ex 2909.4390	<b>2-(2-n-butossietossi) etanolo</b> (etere mono-butilico di dietilenglicole)	112-34-5
ex 2909.4999	<b>1-n-butossipropan-2-olo</b>	5131-66-8
ex 2909.4999	<b>1-tert-butossipropan-2-olo</b>	57018-52-7
ex 2909.4999	<b>butossipropanolo</b> (miscele di isomeri)	diversi
2902.1190	<b>cicloesano</b>	110-82-7
ex 2902.9099 + ex 3805.9000	<b>p-cimene</b>	99-87-6
2902.7090	<b>cumene</b> (isopropilbenzene)	98-82-8
2903.1200	<b>diclorometano</b> (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)	75-09-2

<sup>19</sup> Testo adattato dall'UFAM giusta l'O del 27 nov. 2001 (RU 2001 2834).  
Aggiornato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007  
(RU 2006 2995).

<sup>20</sup> RS 632.10, Allegato

N. di tariffa	COV	N.-CAS
ex 2909.1999	<b>1,2-dietossietano</b> (etere dietilico di etilenglicole)	629-14-1
ex 2909.1999	<b>1,2-dimetossietano</b>	110-71-4
ex 2932.9980	<b>1,4-diossano</b> (diossido di dietilene)	123-91-1
ex 2901.1099	<b>eptano</b>	142-82-5
ex 2901.1099	<b>esano</b>	110-54-3
ex 2905.1980	<b>esan-1-olo</b>	111-27-3
	<b>etanolo</b> , se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31, legge sull'alcool)	64-17-5
2902.6090	<b>etilbenzene</b>	100-41-4
ex 2909.4480	<b>2-etossietanolo</b> (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)	110-80-5
ex 2909.4999	<b>1-etossipropan-2-olo</b> (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole)	1569-02-4
2912.1100	<b>formaldeide</b> (metanale)	50-00-0
ex 2915.1300	<b>formiato di etile</b>	109-94-4
ex 2915.1300	<b>formiato di metile</b>	107-31-3
ex 2902.1999 + ex 3301.9090	<b>D-limonene</b> ((R)-p-menta-1,8-dien, oli essenziali terpenati di arancio)	5989-27-5
ex 2902.1999 + ex 3805.9000	<b>DL-limonene</b> ((RS)-p-menta-1,8-dien, dipentene)	138-86-3
ex 2902.1999 + ex 3805.9000	<b>L-limonene</b> ((S)-p-menta-1,8-dien)	5989-54-8
2905.1190	<b>metanolo</b> (alcole metilico)	67-56-1
ex 2901.1099	<b>2-metilbutano</b> (isopentano)	78-78-4
ex 2902.1999	<b>metilcicloesano</b>	108-87-2
2914.1300	<b>4-metilpentan-2-one</b> (metilisobutilchetone)	108-10-1
ex 2933.7900	<b>1-metil-2-pirrolidone</b> (1-metil-2-pirrolidinona)	872-50-4
ex 2901.1099	<b>2-metilpentano</b> (isoesano)	107-83-5
2711.1390 + ex 2901.1019	<b>2-metilpropan</b> (isobutano)	75-28-5
ex 2905.1490	<b>metilpropan-1-olo</b> (alcole isobutilico, isobutanolo)	78-83-1
ex 2909.4480	<b>2-metossietanolo</b> (glicole metilico, metilossitolo)	109-86-4
ex 2909.4999	<b>1-metossipropan-2-olo</b> (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole)	107-98-2
2707.5090	<b>miscela d'idrocarburi aromatici</b> (tra cui solvente nafta)*	diversi
2909.1100	<b>ossido di dietile</b> (etere, etere etilico, etere dietilico)	60-29-7
ex 2909.1999	<b>ossido di diisopropile</b>	108-20-3

\* Frazioni sino a 240 °C.

N. di tariffa	COV	N.-CAS
ex 2909.1999	<b>ossido di dimetile</b>	115-10-6
ex 2919.1980	<b>pentan-1-olo</b> (alcole pentilico)	71-41-0
ex 2919.1980	<b>pentan-2-olo</b> (metilpropilcarbinolo)	6032-29-7
ex 2901.1099	<b>pentano</b>	109-66-0
ex 2919.1980	<b>pentanolo</b> (miscela d'isomeri)	diversi
2710.1991	<b>petrolio</b> (principalmente miscela d'idrocarburi non-aromatici)*	diversi
ex 2905.1290	<b>propan-1-olo</b> (alcole propilico, n-propanolo)	71-23-8
ex 2905.1290	<b>propan-2-olo</b> (alcole isopropilico)	67-63-0
2711.1290 + ex 2711.2990	<b>propano</b>	74-98-6
ex 2909.4480	<b>2-propossietanolo</b>	2807-30-9
2902.5000	<b>stirene</b>	100-42-5
2903.2300	<b>tetracloroetilene</b> (percloroetilene)	127-18-4
2932.1100	<b>tetraidrofurano</b> (ossolano)	109-99-9
2707.2090 + 2902.3090	<b>toluene</b>	108-88-3
2903.2200	<b>tricloroetilene</b>	79-01-6
ex 2902.9099	<b>trimetilbenzene</b> (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene)	526-73-8 95-63-6 108-67-8
2710.1192	<b>white spirits</b> (principalmente miscela d'idrocarburi non aromatici)*	diversi
2902.4190	<b>o-xilene</b>	95-47-6
2902.4290	<b>m-xilene</b>	108-38-3
2902.4390	<b>p-xilene</b>	106-42-3
2707.3090 + 2902.4490	<b>xilene</b> (miscela d'isomeri)	diversi

\* Frazioni sino a 240 °C.

Allegato 2<sup>21</sup>  
(art. 2 lett. b)

## Elenco dei prodotti (miscelate o oggetti importati contenenti COV soggetti alla tassa)

N. di tariffa <sup>22</sup>	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex 2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
10 00	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
20 00	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
90 10	– altri: – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:
19 94	– destinati a altri usi: – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati
19 99	– – altri distillati e prodotti
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
19 90	– liquefatti: – – altri – – – altri
3201.	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
10 00	– estratto di quebracho
20 00	– estratto di mimosa
90 00	– altri
3202.	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
10 00	– prodotti per concia organici sintetici
90 00	– altri
3203.	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo:
00 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
00 90	– – altri

<sup>21</sup> Testo adattato dall'UFAM giusta l'O del 27 nov. 2001 (RU 2001 2834).  
Aggiornato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2995).

<sup>22</sup> RS 632.10, Allegato

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3204.	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: – sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
11 00	– – coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti – – coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:
12 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
12 90	– – – altri
13 10	– – – coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:
13 90	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
14 00	– – – altri
14 00	– – coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
15 00	– – coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
16 00	– – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
17 00	– – coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti – – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19:
19 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
19 90	– – altri
20 00	– prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» – altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3205. 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206.	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
11 00	– pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: – – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca
19 00	– – altri
20 00	– pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo – altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
41 00	– – oltremare e sue preparazioni
42 00	– – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
49 00	– – altri
50 00	– prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
3207.	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
10 00	– pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili
20 00	– preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
30 00	– lustrì liquidi e preparazioni simili
40 00	– fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3208.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
10 00	– a base di poliesteri
20 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici
90 00	– altre
3209.	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:
10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici
90 00	– altre
3210. 00 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.
3211. 00 00	Siccativi preparati
3212.	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
10 00	– fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)
90 00	– altri
3213.	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
10 00	– colori in assortimenti
90 00	– altri
3214.	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
10 00	– mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura
90 00	– altri
3215.	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
	– inchiostri da stampa:
11 00	– – neri
19 00	– – altri
90 00	– altri
3301.	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	– altri
90 90	– – altri
3302.	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande:
90 00	– altri
3303. 00 00	Profumi e acque da toaletta

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3304.	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:
10 00	– prodotti per il trucco delle labbra
20 00	– prodotti per il trucco degli occhi
30 00	– preparazioni per manicure o pedicure
	– altri:
91 00	– – ciprie, comprese quelle compatte
99 00	– – altri
3305.	Preparazioni per capelli:
10 00	– sciampo
20 00	– preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti
30 00	– lacche per capelli
90 00	– altre
3306.	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari):
10 00	– dentifrici
20 00	– fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)
	– altri:
90 10	– – prodotti per facilitare l'adesione delle dentiere
90 90	– altri
3307.	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:
10 00	– preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
20 00	– deodoranti per la persona o contro il sudore
30 00	– sali profumati e altre preparazioni per il bagno – preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
41 00	– – agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione
49 00	– – altri
	– altri:
90 10	– – soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali
90 90	– altri
ex 3401.	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
30 00	– prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
ex 3402.	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; <i>tranne i detersivi per tessili pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.</i>
	– agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
	– – anionici:
11 10	– – – solfoleati



N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
11 90	– – – altri
	– – cationici:
12 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
12 90	– – – altri
	– – non ionici:
13 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
13 90	– – – altri
19 00	– – altri
20 00	– preparazioni condizionate per la vendita al minuto
90 00	– altri
3403.	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti-corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
11 00	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
19 00	– – altre
	– altre:
91 00	– – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
99 00	– – altre
3405.	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
10 00	– lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
20 00	– encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
30 00	– lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
40 00	– paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare
90 00	– altri
3506.	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:
10 00	– prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg
	– – altri:
	– – adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali):
91 10	– – – in solventi organici
91 20	– – – in acqua
91 90	– – – altri
	– – altri:
99 10	– – – per l'alimentazione di animali
99 90	– – – altri
3707.	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
10 00	– emulsioni per sensibilizzare le superfici
90 00	– altri
3805.	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:
10 00	– essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
90 00	– altri
3808.	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae:
	– merci indicate nella nota di sottovoci I di questo capitolo:
5010	– – a base di zolfo o di prodotti cuprici
5090	– – altri
	– altri:
	– – insetticidi:
9110	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9190	– – – altri
	– – fungicidi:
9210	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9290	– – – altri
	– – diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:
9310	– – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9390	– – – altri
	– – disinfettanti:
9410	– – – prodotti delle liste contenute nella parte 1b
9490	– – – altri
9900	– – altri
3809.	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
	– a base di sostanze amilacee:
10 10	– – per l'alimentazione di animali
10 90	– – altri
	– altri:
91 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili
92 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili
93 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili
3810.	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
10 00	– preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
90 00	– altre
3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:
00 90	– altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
00 90	– altri
3820. 00 00	Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:
	– leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
10 10	– – per l'alimentazione di animali
10 90	– – altri
30 00	– carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
40 00	– additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
50 00	– malte e calcestruzzo, non refrattari
60 00	– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
	– miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:
7100	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
7200	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
7300	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
7400	– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)
7500	– – contenenti tetracloruro di carbonio
7600	– – contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio)
7700	– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano
7800	– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)
7900	– – altri
	– miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tris(2,3-dibromopropile):
8100	– – contenenti ossirano (ossido di etilene)
8200	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)
8300	– – contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)
	– altri:
	– – preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:
90 11	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 19	– – – altri
	– – altri:
90 91	– – – per l'alimentazione di animali
90 98	– – – altri
3825.	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
10 00	– rifiuti urbani
20 00	– fanghi di depurazione
30 00	– rifiuti clinici
	– residui di solventi organici:
41 00	– – alogenati
49 00	– – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
50 00	– residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
61 00	– – altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
69 00	– – altri
	– altri:
90 10	– – per l'alimentazione di animali
90 90	– – altri
3901.	Polimeri di etilene, in forme primarie:
10 00	– polietilene di densità inferiore a 0,94
20 00	– polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
30 00	– copolimeri di etilene e di acetato di vinile
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3902.	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
10 00	– polipropilene
20 00	– poliisobutilene
30 00	– copolimeri di propilene
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3903.	Polimeri di stirene, in forme primarie:
	– polistirene (polistirolo):
11 00	– – espansibile
19 00	– – altri
20 00	– copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
30 00	– copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
90 00	– altri
3904.	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
10 00	– poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze
	– altro poli(vinilcloruro):
21 00	– – non plastificato
22 00	– – plastificato
30 00	– copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile
50 00	– polimeri di cloruro di vinilidene
	– polimeri fluorurati:
61 00	– – politetrafluoroetilene:
69 00	– – altri
90 00	– altri
3905.	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie;
	altri polimeri di vinile, in forme primarie:
	– poli(vinilacetato):
12 00	– – in dispersione acquosa
19 00	– – altri
	– copolimeri di acetato di vinile:
21 00	– – in dispersione acquosa
29 00	– – altri
30 00	– poli(vinilalcol), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
	– altri:
91 00	– – copolimeri
	– – altri:
99 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
99 90	– – – altri

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3906.	Polimeri acrilici in forme primarie:
10 00	– poli(metilmetacrilato)
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3907.	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:
	– poliacetali:
10 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
10 90	– – altri
	– altri polieteri:
20 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
20 90	– – altri
	– resine epossidiche:
30 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
30 90	– – altri
40 00	– policarbonati
50 00	– resine alchidiche
60 00	– poli(etilenetereftalato)
70 00	– poli(acido lattico)
	– altri poliesteri:
91 00	– – non saturi
	– – altri:
99 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
99 80	– – – altri
3908.	Poliammidi in forme primarie:
10 00	– poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:
90 00	– – altri
3909.	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:
	– resine ureiche; resine di tiurato:
10 10	– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
10 90	– altri
20 00	– resine melamminiche
30 00	– altre resine amminiche
	– resine fenoliche:
40 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
40 90	– – altri
50 00	– poliuretani
3910. 00 00	Siliconi in forme primarie:
3911.	Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
	– resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni:
10 10	– – dispersi o disciolti in veicoli non acquosi
10 90	– – altri
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3912.	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
	– acetati di cellulosa:
11 00	– – non plastificati
12 00	– – plastificati

N. di tariffa	Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
20 00	– nitrati di cellulosa (compresi i collodi) – eteri di cellulosa:
	– – carbossimetilcellulosa e suoi sali:
31 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
31 90	– – – altri
	– – altri:
39 10	– – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
39 90	– – – altri
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3913.	Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
10 00	– acido alginico, suoi sali e suoi esteri
	– altri:
90 10	– – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
90 90	– – altri
3914.	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:
00 10	– prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
00 90	– altri